

Emanuele Stolfi

La schiavitù degli antichi e dei moderni

(a proposito di Marco Fioravanti, *Il pregiudizio del colore. Diritto e giustizia nelle Antille francesi durante la Restaurazione*, Roma, Carocci, 2012)

1. Invitato dalla fin troppo fiduciosa benevolenza di Maria Rosa Di Simone a discutere – con Gianluca Bascherini, Pietro Costa e Luciano Martone – della monografia di Marco Fioravanti¹, ho accolto con estremo piacere la sollecitazione di Paolo Alvazzi del Frate a proporre in questa rivista la versione scritta del mio intervento, sostanzialmente immutata nei contenuti e solo corredata da un apparato essenziale di rinvii bibliografici (che del resto, atteso il rilievo dei temi affrontati o intercettati nel lavoro in esame, inevitabilmente non potrebbero riuscire esaustivi).

Un aspetto del libro su cui preme innanzi tutto porre l'attenzione – e non solo per giustificare la circostanza che a parlarne sia qui uno storico del diritto che si occupa professionalmente di un'età alquanto più remota – è la pluralità di anime che lo caratterizza, secondo una combinazione che non poco giova alla ricchezza delle sue pagine, connotate (nello stile come nel metodo seguito e nel merito delle proposte ricostruttive) da un equilibrio composito e misurato.

Il volume infatti, come rileva lo stesso Fioravanti, «si occuperà principalmente della legislazione, della prassi e dell'amministrazione della giustizia coloniale delle Antille francesi»². Al centro di esso si trovano dunque, dichiaratamente, la ricostruzione di una storia giuridica locale (nel nostro caso «periferica», ma nella ricca portata che vi assume, come in ogni esperienza coloniale, la dialettica fra centro e periferia)³ così come l'attenzione prestata al momento dell'effettività nell'applicazione di certe norme: attenzione tanto più opportuna a fronte della scarsa attuazione conosciuta, nella «giustizia dei coloni» (più che «giustizia coloniale»)⁴ dalle disposizioni del «code noir» più favorevoli agli schiavi neri o, per lungo tempo, dallo stesso divieto della tratta. A questi piani d'indagine si unisce però una spiccata e ricorrente sensibilità per alcuni fenomeni di lungo periodo, che potremmo qualificare di storia delle idee o del pensiero giuridico *lato sensu*: così da far emergere le tre direttive di fondo della storiografia del diritto, soprattutto medievale e moderno, che non sempre, in altri e più unilaterali approcci, riescono altrettanto integrate.

¹ Si tratta di M. Fioravanti, *Il pregiudizio del colore. Diritto e giustizia nelle Antille francesi durante la Restaurazione*, Roma 2012. La presentazione cui mi riferisco si è tenuta a Roma, presso la Biblioteca di storia moderna e contemporanea, il 31 ottobre 2013.

² Così M. Fioravanti, *Il pregiudizio del colore*, cit., p. 12.

³ Puntualissime (come sempre) le osservazioni di Pietro Costa nella *Pagina introduttiva* al volume XXXIII-XXXIV dei *Quaderni Fiorentini* (dedicato appunto a *L'Europa e gli 'Altri'. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento*), il quale insiste (p. 2) sull'«ipotesi di una stretta complementarietà fra il 'dentro' e il 'fuori', fra la metropoli e la colonia, fra l'Europa e il 'mondo'», per trovare «sempre meno plausibile non solo la semplice 'dimenticanza' del fenomeno coloniale ... ma anche solo la sua collocazione in una 'periferia' che lascia intatto il 'centro'».

⁴ Una distinzione opportunamente richiamata dallo stesso M. Fioravanti, *Il pregiudizio del colore*, cit., spec. p. 167.

Se i primi due versanti risultano prevalenti nella seconda metà della monografia e nelle sue appendici, coi documenti e le vicende giudiziarie che vi sono esaminate (più volte connesse agli interventi di una figura tipicamente francese di avvocato, quale François-André Isambert), è con questo terzo che il libro si apre, introducendo da subito un contrappunto che non mancherà di riaffacciarsi anche in seguito: quello tra «schiavitù degli antichi e dei moderni»⁵. Contrappunto (posso già anticiparlo) che è ai miei occhi, nelle cesure e alterità che lascia affiorare, assai più significativo di certe reali o apparenti, e comunque controverse e verosimilmente parziali, persistenze di soluzioni e modelli giuridici, che l'autore non manca ad esempio di rilevare a proposito dell'editto del 1685⁶.

Questo confronto procede attraverso una serie di giustapposizioni serrate e rivelatrici, che in qualche caso assumono toni forse troppo perentori (lo verificheremo fra breve), ma presentano l'indubbio merito di puntare al cuore del rilievo e del carattere decisamente diseguale che il fenomeno schiavile assunse entro le due esperienze, senza disperdersi nei mille rivoli problematici a cui l'argomento si aprirebbe. Certo, com'è inevitabile, anche questa selezione presenta qualcosa di discrezionale, e ognuno – esercitando l'arbitrario diritto di sovrapporre al libro che sta leggendo quello che egli stesso vorrebbe o potrebbe scrivere – avrà una propria idea circa temi, più o meno contigui, la cui trattazione sarebbe stata necessaria o almeno proficua.

Personalmente mi limito a indicarne uno: quello dei termini in cui il tema della schiavitù greca e romana, nei suoi molteplici profili (davvero un «fatto» o «istituzione totale»)⁷, venne affrontata non solo nella storiografia antichistica del medesimo periodo (diciamo da Gibbon⁸ in avanti), ma anche nella riflessione che, soprattutto nel tardo '700,

⁵ Questo è in effetti il titolo del capitolo con cui si apre la parte prima («da schiavitù dei moderni»): cfr. M. Fioravanti, *Il pregiudizio del colore*, cit., pp. 21 ss.

⁶ Cfr. M. Fioravanti, *Il pregiudizio del colore*, cit., pp. 35 ss. ove bibl. Sull'«impronta romanistica» del «code noir» il nostro autore è tornato in *Il lato oscuro del Moderno. Diritti dell'uomo, schiavitù ed emancipazione tra storia e storiografia*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XLII (2013), p. 23.

⁷ Espressione che M. Fioravanti, *Il pregiudizio del colore*, cit., p. 37 mutua da A. Schiavone, *Spartaco. Le armi e l'uomo*, Torino 2011, p. VIII; ma del medesimo studioso sarebbe stato forse più pertinente ricordare l'applicazione al nostro tema della formula in questione (coniata, come noto, da Marcel Mauss) in *La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno*, Roma-Bari 1996, pp. 124 s., 243 ove bibl. Sul punto mi permetto altresì di rinviare a E. Stolfi, *La soggettività commerciale dello schiavo nel mondo antico: soluzioni greche e romane*, estr. da «Teoria e Storia del Diritto Privato», II (2009), pp. 10 s., ove (ri)proponevo anche, riguardo alla configurazione giuridica dello schiavo a Roma, di parlare di una «reificazione imperfetta» (pp. 11 ss.): terminologia – recentemente ripresa da U. Agnati, «*Persona iuris vocabulum*». Per un'interpretazione giuridica di «*persona*» nelle opere di Gaio, estr. da «Rivista di diritto romano», IX (2009), p. 32 nt. 129 – che trovo calzante anche rispetto ad alcuni profili dell'assetto servile antico richiamati, o almeno lambiti, nel libro di Marco Fioravanti.

⁸ Nella cui *History of the Decline and Fall of the Roman Empire* (1776-1782) il fenomeno servile riscuoteva un'attenzione piuttosto esigua, essenzialmente concentrata – come già rilevava M.I. Finley, *Ancient Slavery and Modern ideology*, rist. London 1992, p. 22 – in poche pagine del capitolo II, dedicato all'età degli Antonini, ove era fra l'altro osservato, a proposito degli schiavi («che erano per la maggior parte prigionieri barbari»), che «i più severi provvedimenti e il più crudele trattamento contro questi nemici interni parevano quasi giustificati dalla grande legge della propria conservazione», al punto da trovare pericolosa e opportunamente limitata la disciplina romana delle manomissioni, alla cui stregua lo schiavo liberato acquisiva, di regola, anche la cittadinanza romana (un punto importante, che segnava una profonda distanza rispetto al regime vigente nelle città greche, per le ragioni e con le implicazioni che ho cercato di illustrare in *Introduzione allo studio dei diritti greci*, Torino 2006, pp. 174 ss., spec. 177, 241 s. e in *Polites e civis: cittadino, individuo e persona nell'esperienza antica*, in *Civis/civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna. Atti del Seminario internazionale Siena-Montepulciano, 10-13 luglio 2008*,

investì le realtà antiche per collocarle, debitamente rilette secondo nuove prospettive, al centro delle teorie e delle prassi politiche e giuridiche – dal repubblicanesimo imperiale di Roma agli occhi dei Padri Fondatori americani su cui di recente si sono soffermati Pietro Costa e Umberto Vincenti⁹, alla democrazia ateniese nei dibattiti precedenti e successivi alla rivoluzione (pensiamo solo a Rousseau e Constant)¹⁰. Una rivisitazione capillare e costitutiva, dalla quale sporgono a tratti le stesse ambiguità o ambivalenze di cui è costellata la parabola teorica ripercorsa da Fioravanti. Per volgerci ai coevi contributi italiani, possiamo ricordare, come unico ma significativo esempio, quella pagina delle *Osservazioni sulla tortura* in cui Pietro Verri, adducendo a favore della propria tesi l'estraneità al diritto romano (invero discutibile) della tortura su uomini liberi, e l'ammissione di quella pratica solo sugli schiavi, osservava: «se fosse male o ben fatto il degradare una porzione dell'umanità al segno de' giumenti, io non arderei di deciderlo»¹¹. Un'imbarazzata cautela, cui è sottesa la consapevolezza che l'intero argomento autoritativo dell'antico verrebbe a vacillare ove, coerentemente, l'autore spingesse la sua «battaglia civile» sino alla condanna della schiavitù, o almeno al riconoscimento della sua incidenza su tutta l'esperienza romana.

Ma per tornare a quanto (e non è poco) nel libro possiamo trovare anziché a quello che ciascuno di noi desidererebbe trovarvi, vorrei concentrarmi dapprima su tre punti in cui la giustapposizione fra schiavitù degli antichi e dei moderni, per come tematizzata da Fioravanti, richiede, a mio avviso, almeno qualche precisazione, per giungere poi a un ultimo aspetto, di portata più ampia, che si presenta invece quale un possibile, ulteriore sviluppo della sua ricognizione.

2. Due rilievi scaturiscono da alcune affermazioni con cui si apre il primo capitolo. Innanzi tutto a proposito della distanza tracciata fra le società antiche caratterizzate da un modo di produzione schiavistico e quelle moderne «in cui l'istituto coesisteva – o sopravviveva – con le forme di produzione capitalistiche»¹². Il risalto attribuito a

Montepulciano [Siena] 2008, pp. 30 s. ove bibl.): disciplina le cui «conseguenze ... avrebbero prostituito i privilegi della cittadinanza romana a una vile e promiscua moltitudine». Le citazioni sono tratte da E. Gibbon, *Storia della decadenza e caduta dell'impero romano*, trad. it. Torino 1967, I, pp. 44 s.

⁹ Nei loro interventi al convegno patavino del 2012 su *Repubblicanesimo e impero da Polibio ai "Padri Fondatori"*, presto leggibili in un volume collettaneo tratto dal medesimo incontro. Dello stesso Vincenti si veda altresì *La repubblica virtuosa. Una proposta per l'Italia*, Torino 2011, spec. pp. 103 ss.

¹⁰ Sul punto, per tutti, L. Guerci, *La libertà degli antichi e la libertà dei moderni. Sparta, Atene e i «philosophes» nella Francia del Settecento*, Napoli 1979, spec. pp. 196 ss.; D. Musti, *Demokratia. Origini di un'idea*, Roma-Bari 1995, pp. 311 ss., spec. 322 ss.; P. Vidal-Naquet, *La democrazia greca nell'immaginario dei moderni*, trad. it. Milano 1996; F. Hartog, *Il confronto con gli antichi*, in S. Settis (cur.), *I Greci. Storia Cultura Arte Società*, I, Torino 1996, pp. 27 ss.; L. Canfora, *Democrazia. Storia di un'ideologia*, Roma-Bari 2004, spec. pp. 64 ss. Riguardo al celebre intervento di Constant (1819) e alla sua reinterpretazione del confronto fra «libertà degli antichi e dei moderni», posso rinviare a E. Stolfi, *Introduzione*, cit., pp. 58 ss., 208 s. ove bibl. Più specificamente, attorno al possibile rapporto tra fioritura della democrazia (soprattutto) ad Atene e incidenza del lavoro servile, la classica (e verosimilmente troppo unilaterale) lettura marxiana si ricollega per più di un aspetto a un dibattito già illuminista e romantico: per alcune indicazioni in merito cfr. almeno M.I. Finley, *La civiltà greca si fondava sul lavoro degli schiavi?*, ora in *Economia e società nel mondo antico*, trad. it. Roma-Bari 1984, pp. 127 ss. e M.H. Hansen, *La democrazia ateniese nel IV secolo a.C.*, trad. it. Milano 2003, pp. 460 ss.

¹¹ Così P. Verri, *Osservazioni sulla tortura* (con *Prefazione* di R. Bronchio), Milano 1979 (ed. or. 1804), p. 97.

¹² In questi termini M. Fioravanti, *Il pregiudizio del colore*, cit., pp. 21 s., che piuttosto trova l'assetto economico antico «simile a quello presente nelle piantagioni degli Stati meridionali americani di inizio Ottocento».

quest'asimmetria – con l'apporto servile che solo sul versante più risalente s'imponeva come elemento decisivo di un'intera «economia-mondo»¹³ – appare, di per sé, indubbiamente opportuno. Non meno corretta trovo anche la netta distinzione delineata fra società (nell'esperienza premoderna) di ordini e *status* e società di classi (nozione, quest'ultima, di cui eviterei sempre l'impiego per il mondo antico, nonostante precedenti storiografici, anche illustri, in direzione opposta)¹⁴.

E tuttavia il raffronto meriterebbe di essere spinto più in profondità, per essere reso maggiormente preciso e problematico soprattutto sul fronte antico, ove certamente non mancarono forme (non solo di coesistenza, il che è pressoché ovvio, ma anche) di integrazione produttiva di lavoro schiavile e libero. Questo è ad esempio il caso, indagato almeno dai tempi di Weber, della *villa* di Columella, per la cui ottimale conduzione l'agronomo del I secolo d.C. consigliava – con uno di quei suoi calcoli economici di «moderna» funzionalità – il mantenimento di un numero minimo di *servi*, cui affiancare manodopera salariata solo in coincidenza coi periodi di raccolta e di altri più impegnativi lavori agricoli¹⁵.

Né soprattutto mancò, nell'esperienza dell'Atene classica e di Roma in età tardorepubblicana e imperiale, uno sfruttamento degli schiavi – da autentici protagonisti sulla scena del commercio – nel cuore delle strutture e dei meccanismi che appaiono economicamente più avanzati, con tratti più volte assimilati a quelli di un sistema capitalista (e in effetti almeno in parte accostabili, anche senza necessariamente optare per un'interpretazione «modernista», anziché «primitivista», degli assetti materiali antichi)¹⁶. È il mondo dei *doûloi* che svolgevano, nell'Atene classica, i propri affari fuori dell'*oîkos* e in relativa autonomia rispetto al proprio *despôtes*, limitandosi a corrispondergli parte dei proventi (*apophorâ*), per essere provvisti anche di soggettività processuale, in quanto legittimati attivi e passivi alle specifiche azioni del commercio marittimo (*díkai emporikâi*)¹⁷. Ma è soprattutto il mondo dei *servi* preposti, a Roma, alla direzione di attività

¹³ Nel senso in cui soprattutto F. Serrao, *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale. Forme giuridiche di un'economia-mondo*, Pisa 2002 (ed. or. 1989), spec. pp. 17 ss., 299 s., 315 s., proponeva di impiegare per il contesto romano la nozione braudeliana – messa a punto, come noto, soprattutto in *Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII)*, III (*I tempi del mondo*), trad. it. Torino 1982, pp. 3 ss. (ma da rimeditare sono anche le osservazioni ora edite in *Les Mémoires de le Méditerranée. Préhistoire et antiquité*, Paris 1998, spec. pp. 333 ss.). Una riflessione circa la prospettiva di Braudel e la sua possibile proiezione nel mondo antico, soprattutto romano (per cui veniva suggerito l'impiego della formula «imperialismo-mondo»), era anche in A. Carandini, *Il mondo della tarda antichità visto attraverso le merci*, in A. Giardina (cur.) *Società romana e impero tardoantico*, III, Roma-Bari 1986, pp. 3 ss.

¹⁴ Circa le ragioni per cui a Roma (come nell'intero mondo antico) non si affermò «alcuna possibilità di una compiuta strutturazione storica dei gruppi sociali come “classi”», per tutti, A. Schiavone, *La struttura nascosta. Una grammatica dell'economia romana*, in Id. (cur.), *Storia di Roma. IV. Caratteri e morfologie*, Torino 1989, spec. pp. 59 ss., ma cfr. anche Id., *La storia spezzata*, cit., pp. 181 s.

¹⁵ Per ulteriori ragguagli in merito, anche bibliografici, posso rinviare a A. Schiavone, *La struttura nascosta*, cit., 53 e nt. 90, nonché a E. Stolfi, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio. II. Contesti e pensiero*, Milano 2002, pp. 507 ss. spec. ntt. 116 e 120.

¹⁶ Ricostruisce il quadro storiografico su questo punto, assumendo un equilibrato e condivisibile orientamento, A. Schiavone, *La storia spezzata*, cit., pp. 51 ss. Per altre indicazioni bibliografiche, soprattutto in merito alla discussa possibilità di riferirsi a un «capitalismo» antico, cfr. E. Stolfi, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II, cit., pp. 481 s. nt. 2.

¹⁷ Posso rinviare, sul punto (anche in chiave comparativa rispetto alle soluzioni tecniche approntate da magistrati e giuristi romani per analoghe situazioni), a E. Stolfi, *Introduzione*, cit., pp. 187 ss., 244 s. ove bibl. e Id., *La soggettività commerciale*, cit., pp. 26 ss.

imprenditoriali svolte per via d'acqua o sulla terraferma (nel caso, rispettivamente, di *magistri navis* e *institores*) o impegnati in ulteriori, molteplici attività e muniti di quel singolare patrimonio, duplice e cangiante, denominato peculio: soggettività nuove che ricalcavano, rivisitandole, quelle dei liberi; uomini imperfettamente ridotti a *res*; e anche peculiare conferma di quell'attitudine antica a raggiungere attraverso dinamiche di *status* (salvo operarne, talora, persino un superamento, forzandone i dettami in ragione di ancor più «moderne» istanze economiche) esiti analoghi a quelli cui nei secoli a noi più vicini si è pervenuti per mezzo di contratti¹⁸.

Un secondo ordine di osservazioni è suggerito dall'insistenza di Marco Fioravanti su un altro tratto distintivo dell'esperienza schiavistica da lui esaminata rispetto ai suoi precedenti storici. Egli segnala, infatti, che «nel mondo premoderno, in particolare nella Roma antica, l'associazione tra schiavitù e razza era quasi assente, mentre dopo le scoperte geografiche del XV secolo e lo sviluppo della tratta atlantica, lo *status* di soggezione per lo schiavo, anche dopo la liberazione, si perpetuava sulla base del colore della pelle»¹⁹. Anche in questo caso il rilievo appare, di per sé, sostanzialmente condivisibile, e lo è in particolare rispetto alle vicende ripercorse nel libro in esame – ossia alla luce del ruolo assunto, nelle colonie francesi, dalla condizione giuridica dei liberi di colore, su cui giustamente insiste il nostro autore²⁰ (in quanto costitutiva di una terza categoria, intermedia fra i coloni bianchi e gli schiavi neri)²¹ – e ancor più se guardiamo al solo mondo romano, da lui espressamente richiamato.

E tuttavia anche dello schiavismo antico esistono stagioni e anime diverse: e non solo, o non tanto, nel senso che «l'asservimento nell'antica Roma, a differenza della realtà ellenistica e delle altre società schiavistiche classiche, si era trasformato progressivamente ... da servitù di tipo domestico in uno *status* dove gli schiavi erano considerati veri e propri beni o merci», come scrive il nostro autore²² concentrando l'attenzione, non a caso, sulla sola testimonianza di Varrone (con la sua nota qualificazione dei *servi* alla stregua di meri «strumenti vocali»), laddove già meno univoca era l'immagine dello schiavo e della sua

¹⁸ Presuppongo qui, come evidente, la nota chiave interpretativa («from status to contract») coniata da H. Sumner Maine, *Diritto antico*, trad. it. Milano 1998 (ed. or. 1861), pp. 91 ss., spec. 129 s., 229 ss., pur consapevole del rischio di indulgere, così procedendo, a «una *vulgata* che ha trovato nella formula “from status to contract” il proprio perno» (le parole sono di M. Piccinini, *Tra legge e contratto. Una lettura di Ancient Law di Henry S. Maine*, Milano 2003, p. VIII), appiattendosi su di essa gli itinerari ben altrimenti ricchi e complessi di *Ancient Law*. Da ultimo mi sono soffermato su questi aspetti – e sull'intera problematica della «soggettività» servile nei contesti di produzione e scambio più maturi dell'esperienza romana – nella relazione *Padroni e schiavi: i dispositivi del potere* tenuta al convegno napoletano della «Società italiana di storia del diritto» su *Diritto e controllo sociale. Persone e status nelle prassi giuridiche* (novembre 2012), si cui saranno presto editi gli *Atti*, a cura di Aurelio Cernigliaro.

¹⁹ Così M. Fioravanti, *Il pregiudizio del colore*, cit., p. 22.

²⁰ In particolare nell'undicesimo capitolo, a ciò espressamente dedicato: cfr. M. Fioravanti, *Il pregiudizio del colore*, cit., pp. 154 ss. Si veda ora anche Id., *Il lato oscuro del Moderno*, cit., pp. 27 ss.

²¹ Schiavi e liberi di colore confluivano così, pur con evidenti diversità di trattamento, in quell'area che M. Fioravanti, *Il pregiudizio del colore*, cit., p. 17 indica come degli «esclusi dalla cittadinanza». E in effetti proprio quest'ultimo elemento, ancor più della libertà, costituisce il perno di un simile sistema giuridico delle persone, dando vita a un assetto tripartito paragonabile a quello dell'Atene del V e IV secolo a.C. – coi meteci in posizione intermedia, a marcare il divario incolmabile fra cittadini e schiavi – assai più che a quello vigente nell'antica Roma, laddove era piuttosto la libertà a offrire la base della *summa divisio de iure personarum* (per usare la celebre terminologia di Gaio, *Institutiones* 1.9, su cui torneremo fra breve), e quindi dell'iniziale bipartizione di tutti gli uomini, i quali *aut liberi sunt aut servi*.

²² In *Il pregiudizio del colore*, cit., p. 36.

subalternità per come elaborata da Cicerone – che ne trattava nei termini di un'irrinunciabile coercizione, ma integralmente calata sul piano di contingenti esigenze storiche²³ –, per non dire della clamorosa smentita (almeno su un piano meramente teorico) della naturalità del nostro fenomeno, che vedremo enunciata dai giuristi di età severiana²⁴.

Piuttosto l'autentico «paradigma naturalistico della schiavitù-merce»²⁵, venne messo a punto ad Atene, nel contesto di un assetto che, almeno nelle proporzioni numeriche, non sembra affatto quello di una «servitù di tipo domestico» (pochi decenni più tardi un censimento, voluto da Demetrio Falereo, indicò addirittura in 400.000 gli schiavi dell'Attica, pur approssimandosi forse per eccesso)²⁶, e comunque molto prima del decollo dell'imperialismo romano e del vertiginoso incremento delle presenze servili che ne conseguì, al punto da stravolgere (come già percepirono i Gracchi) l'intero paesaggio agrario e sociale della penisola, ed esigere forme nuove di disciplinamento giuridico (come quelle coniate dai pretori predisponendo le cosiddette *actiones adiecticiae qualitatis*). Mi riferisco al modello che, come noto, fu messo a punto da Aristotele: in particolare in un passaggio del I libro della *Politica* (1253b-1255a), ove risulta incalzante, quasi ossessivo (tanto da far supporre che si tratti di una replica a difformi orientamenti)²⁷, il motivo secondo cui si è schiavi non per legge o convenzione (ossia per *nómos*), ma per natura (*phýsis*): come per natura l'anima comanda al corpo, così per natura il padrone comanda al proprio schiavo, e sempre per natura si determina la distinzione stessa fra schiavi e liberi.

Tale distinzione è concepita attraverso il parallelo, estremamente indicativo, con la relazione fra anima e corpo: lo schiavo ne risulta inchiodato a un'ontologica inferiorità: «un oggetto di proprietà animato» che «per natura non appartiene a se stesso ma a un altro». Proprio questa collocazione del *doúlos* entro una dimensione di esclusiva corporeità (puro *sóma*), materia senz'anima né *lógos*, offre il riscontro ai nostri fini più interessante, dal

²³ In *De re publica* 3.25.37 il rapporto fra padrone e schiavo viene letto (non diversamente da quanto già era accaduto da parte di Aristotele, come vedremo fra un attimo) nella prospettiva di un parallelo col dominio dell'*animus*, ma esercitato stavolta non tanto sul corpo in quanto tale (quella dimensione di fisicità e bruta materia a cui lo Stagirita relegava lo schiavo), quanto sulle pulsioni meno razionali, ossia le '*libidines*', rispetto alle quali deve avere la meglio la '*optima pars animi, id est sapientia*'. Come opportunamente è stato segnalato (in particolare da A. Schiavone, *Legge di natura o convenzione sociale? Aristotele, Cicerone, Ulpiano sulla schiavitù merce*, in M. Moggi – G. Cordiano [curr.], *Schiavi e dipendenti nell'ambito dell'«oikos» e della «familia». Atti del XXII Colloquio GIREA Pontignano (Siena) 19-20 novembre 1995*, Pisa 1997, pp. 175 ss.), rispetto all'impostazione aristotelica emerge un mutamento sottile ma decisivo, in cui risulta preminente il profilo repressivo della schiavitù: l'esigenza e la centralità – pienamente calate nella storia – di una pratica di subordinazione e controllo. Rispetto a queste, le ragioni della *phýsis* continuano a essere chiamate in causa, ma in una posizione, in confronto al martellante richiamo che vi si operava nel precedente greco, estremamente più defilata.

²⁴ *Infra*, § 3.

²⁵ L'espressione è di A. Schiavone, *Legge di natura*, cit., p. 174.

²⁶ Ma l'indicazione offerta da Demetrio Falereo, pur solitamente ridimensionata dagli studiosi (cfr., da ultimo, A. Banfi, *Sovranità della legge. La legislazione di Demetrio del Falero ad Atene (317-307 a.C.)*, Milano 2010, 88 nt. 33), è ritenuta degna di fede, ad esempio, da L. Canfora, *Una società premoderna. Lavoro morale scrittura in Grecia*, Bari 1989, pp. 78 ss.

²⁷ Alla cui stregua, peraltro, è verosimile che si negasse la possibilità di rinvenire, per la schiavitù, un fondamento nella natura, ma per trovarlo in norme e costumi condivisi (*nómos*): il che appare comunque ancora lontanissimo da qualsiasi disegno abolizionista. Sul punto, per tutti, G. Cambiano, *Aristotele e gli oppositori anonimi della schiavitù*, in M.I. Finley (a cura di), *La schiavitù nel mondo antico*, trad. it. Roma-Bari 1990, pp. 27 ss.

momento che – pur senza ovviamente introdurre alcun argomento di tipo razziale – Aristotele si sforzava, non senza fatica e imbarazzo²⁸, di supportare il proprio discorso invocando le differenze riscontrabili fra il corpo di uno schiavo e quello di un uomo libero.

Ma non meno significativi sono i due richiami aristotelici, nel I e VII libro della medesima opera (*Politica* 1.1256b e 7.1333b-1334a)²⁹, al *pólemos* che merita la qualifica di *phýsei díkaios* qualora combattuto «contro quegli uomini che, nati per obbedire, non si sottomettono», col che³⁰ viene intrecciato «indissolubilmente il tema della guerra con quello della schiavitù, attraverso la categoria del “barbaro”», così da realizzare un ordito teorico di lunghissima fortuna, destinato per secoli a contendere il campo a (e variamente combinarsi con) la difforme nozione ciceroniana del *bellum iustum*, e dispiegare qualche incidenza ancora su quel dibattito cinque-secentesco attorno alla guerra giusta e alla legittimazione della schiavitù per diritto bellico. Un punto, quest’ultimo, sul quale si sofferma anche Fioravanti³¹, il quale non manca poi di osservare come a sua volta «la concezione dello “schiavo per natura” di Aristotele ... avrebbe supportato le dottrine giuridiche dell’età moderna come modello autoritativo»³²: osservazione che, alla luce di quanto appena ricordato, trovo in sé affatto condivisibile, ma suona piuttosto contraddittoria rispetto alla raffigurazione della distanza fra schiavitù greca e romana nei termini poc’anzi ricordati.

L’ultima delle tre osservazioni cui accennavo si collega al riferimento di Fioravanti – meritevole di attenzione soprattutto per i molteplici risvolti della nozione che vi è coinvolta – a un tratto (stavolta) di continuità fra modello classico e regime sette-ottocentesco, nel senso che in quest’ultimo si prolungherebbe un’immagine degli schiavi come «non-persone giuridiche»³³. Questa terminologia, recepita anche se non coniata dal

²⁸ E dovendo ammettere l’esistenza di eccezioni: leggiamo infatti in *Politica* 1.5.1254b che «la natura intende fare diversi i corpi dei liberi e degli schiavi, quelli dei secondi forti per gli usi delle necessità della vita, quelli dei primi, invece, inutili per attività di questo genere, ma utili per la vita politica ... Ma spesso accade anche il contrario e alcuni hanno il corpo di liberi e altri l’anima». Sul punto, fra gli altri, G. Cambiano, *Aristotele e gli oppositori anonimi*, cit., pp. 35 ss. e M. Vegetti, *Il coltello e lo stilo. Le origini della scienza occidentale*, III ed., Milano 1996, pp. 69 s. Per ulteriori indicazioni bibliografiche attorno alla testimonianza aristotelica posso rinviare alla mia *Introduzione*, cit., p. 242.

²⁹ Circa le corrispondenze contenutistiche, ma anche i diversi contesti, di questi due brani cfr., da ultimo, E. Stolfi, *Immagini della guerra nell’antica Grecia: ‘stásis’, ‘pólemos’ e ‘díkaios pólemos’*, in “Rivista di studi militari”, I (2012), pp. 24 ss. ove bibl.

³⁰ Come scrive A.A. Cassi, *Dalla santità alla criminalità della guerra. Morfologie storico-giuridiche del bellum iustum*, in A. Calore (cur.), *«Guerra giusta»? Le metamorfosi di un concetto antico*, Milano 2003, p. 106; ma si veda anche V. Ilari, *‘Ius belli’ – ‘toû polémou nómos’*. *Etude sémantique de la terminologie du droit de la guerre*, in “Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano V. Scialoja”, LXXXVIII (1985), pp. 167 s.

³¹ *Il pregiudizio del colore*, cit., spec. p. 27 ove bibl. Fra i contributi più recenti si vedano altresì A.A. Cassi, *Dalla santità alla criminalità della guerra*, cit., spec. pp. 107, 140 ss. e S. Langella, *Le fonti teologiche della dottrina de bello in Francisco de Vitoria tra medioevo ed età moderna*, in A.A. Cassi (cur.), *Guerra e diritto. Il problema della guerra nell’esperienza giuridica occidentale tra medioevo ed età contemporanea*, Soveria Mannelli 2009, pp. 30 ss. In particolare, circa la «chiara ascendenza aristotelica» presente in S. Agostino, per cui «la guerra contro i barbari <è> giusta per sé», così da poter affermare che, in tale prospettiva, «Dresda, Hiroshima e [...] Belgrado sono [...] più vicine di Alesia e di Cartagine *delecta*», cfr. L. Loreto, *Il bellum iustum e i suoi equivoci. Cicerone ed una componente della rappresentazione romana del Völkerrecht antico*, Napoli 2001, p. 105.

³² Così M. Fioravanti, *Il pregiudizio del colore*, cit., pp. 35 s.

³³ In questi termini, mostrando di ritenere tale espressione fungibile con quella di «soggetti-non-soggetti», M. Fioravanti, *Il pregiudizio del colore*, cit., p. 26.

nostro autore, assume una coloritura ulteriore e ambigua in contesti come quello delle Antille, in cui lo schiavo poteva sì divenire una persona (dopo il battesimo)³⁴, ma per rimanere inchiodato, sul piano patrimoniale, al suo *status* di cosa. Ma è soprattutto una locuzione dietro la quale vedrei disporsi una cesura epocale³⁵ accanto al tratto di persistenza, attesa la radicale reimpostazione cui in età moderna sono andati incontro tanto il termine *persona* che il sintagma *subiectum iuris*.

Anche rispetto ad eleganti ricostruzioni filosofiche³⁶ che di recente più hanno insistito sulle matrici antiche (giuridiche e teologiche) della prima nozione, per cogliervi un autentico «dispositivo» in senso foucaultiano – ossia un meccanismo ideale con funzione performativa, in grado di incidere sul reale e operarne trasformazioni, dando così vita, al tempo stesso, a soggettivazione e assoggettamento³⁷ –, a me sembra che all'interno di una simile vicenda di considerevole durata si sia determinata anche una rilevante discontinuità, che rischia di rendere fuorviante una terminologia come quella da cui abbiamo preso le mosse (col richiamo agli schiavi, «in continuità col modello classico», quali «non-persone giuridiche»). Se trovo infatti condivisibile l'idea secondo cui il dispositivo in esame, tutt'altro che fungibile con l'essere umano nella sua totalità, non si esaurisca nel suo «sostrato biologico», ma ne evochi «una sorta di eccedenza, di carattere spirituale o morale, che ne fa qualcosa più di esso»³⁸, e sia pertanto necessario ricomporre «un vettore concettuale di lunghissimo periodo», che dal formalismo giuridico romano avrebbe condotto e installato, nel cuore della contemporaneità, la separazione fra persona e uomo³⁹, permane a mio avviso la necessità di verificare se l'attribuzione della qualifica di «persona» da parte di un autore antico (come nel caso celebre di Gaio, proprio in riferimento agli schiavi)⁴⁰ rivesta una portata coincidente a quella assunta dalla medesima

³⁴ Come segnala lo stesso M. Fioravanti, *Il pregiudizio del colore*, cit., p. 34.

³⁵ Sulla quale ho insistito soprattutto in *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari*, Bologna 2010, pp. 139 ss. ove bibl., spec. 158 ss. e ora nel § conclusivo della citata relazione *Padroni e schiavi: i dispositivi del potere*.

³⁶ Come quelle di Roberto Esposito, nei contributi indicati nella prossima nota.

³⁷ Circa quest'accezione di «dispositivo» (con riguardo proprio al suo impiego in merito alla figura della «persona») cfr. R. Esposito, *Terza persona. Politica della vita e filosofia dell'impersonale*, Torino 2007, spec. pp. 13 ss., 91 ss.; Id., *Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana*, Torino 2010, pp. 30 s. (in riferimento alla dialettica, specificamente foucaultiana, in base alla quale «non si può diventare soggetti che assoggettandosi ad altro da sé o a una parte di se stessi»); Id., *Il dispositivo della persona*, in A. Corbino – M. Humbert – G. Negri (curr.), *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, Pavia 2010, spec. pp. 51 ss.; *Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero*, Torino 2013, spec. pp. 4 ss., 91 ss. Si vedano altresì, più in generale, F. Rella, *Introduzione*, in M. Cacciari – F. Rella – M. Tafuri – G. Teyssot, *Il dispositivo Foucault*, Venezia 1977, pp. 8 ss.; G. Deleuze, *Che cos'è un dispositivo*, trad. it. Napoli 2007 (ed. or. 1989; poi anche in A. Grillo [cur.], *A partire da Foucault. Studi su potere e soggettività*, Palermo 1994, pp. 158 ss.); G. Agamben, *Che cos'è un dispositivo*, Roma 2006.

³⁸ Le parole riportate sono di R. Esposito, *Terza persona*, cit., p. 88. In direzione analoga G. Cricenti, *I diritti sul corpo*, Napoli 2008, spec. pp. 35 ss.

³⁹ Così ancora R. Esposito, *Terza persona*, cit., p. 122; ma cfr. anche Id., *Il dispositivo della persona*, cit., spec. pp. 55 ss. e ora Id., *Due*, cit., spec. pp. 9, 97 ss. Circa orientamenti non troppo lontani – assunti, in particolare, da Yan Thomas – posso rinviare ai miei contributi ricordati *supra*, nt. 35.

⁴⁰ Si veda Gaio, *Institutiones* 1, 9 (= D.1.5.3): *Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi*. Su questo testo esiste ormai una folta letteratura, di cui ho cercato di tener conto, da ultimo, in *Il diritto, la genealogia, la storia*, cit., pp. 144 ss. Ha giustamente rilevato come qui Gaio propendesse, in modo significativo, per una *divisio* non *personarum* ma *de iure personarum*, R. Quadrato, *La persona in Gaio. Il problema dello schiavo* (1986), ora in *Gaius dixit. La voce di un giurista di frontiera*, Bari 2010, spec. pp. 32 s. In merito alla rimeditazione condotta in età moderna, in particolare da Vinnius, attorno

operazione nella modernità giuridica.

La risposta, in proposito, deve essere a mio avviso senz'altro negativa. A seguito di una stratificazione semantica che si è sedimentata sulla sua più risalente prestazione di senso (ossia sul significato di «maschera», teatrale o funeraria), ma senza eliderla né pienamente occultarla, il segno *persona* non ha cessato – anche laddove è passato a designare il personaggio e il ruolo ricoperto sulla scena o nella vita pubblica, e quindi l'individuo che lo ha assunto – di connotare un ruolo formale, ma senza che a esso fosse necessariamente connessa la titolarità di diritti. Questo contribuisce a spiegare la mancata elaborazione, nell'esperienza antica, di una teorica pienamente assimilabile a quella della *persona ficta* o, ancor più, della moderna «persona giuridica» (dando vita, come mi è occorso di scrivere, davvero a «una illuminante incompiutezza»)41; ma soprattutto spiega la ragione per cui, in elaborazioni quale la *summa divisio* gaiana, anche lo schiavo potesse trovare la sua congrua collocazione sotto la qualifica di *persona*. In effetti essa evocava, essenzialmente, una delle due fondamentali «parti» che a ciascuno poteva essere attribuita sul palcoscenico del diritto, né riusciva affatto ossimorico riservarla a uomini che si voleva sprovvisti di (quella che noi denominiamo) capacità giuridica.

Perché quest'esito contraddittorio potesse venire alla luce – e acquistare ora un effettivo senso anche il discorrere, come verificato, degli schiavi come «non-persone giuridiche» – occorre un contesto storico affatto diverso, determinato dalle epocali svolte della modernità, tali da far scattare un'ineludibile connessione fra *persona* e soggettività giuridica42, e coniugare il riconoscimento della prima qualifica, necessariamente, alla titolarità di diritti (a cominciare da quelli innati o inviolabili), di cui ogni uomo (ogni persona, appunto) sia titolare fin dalla nascita. Sullo sfondo non è difficile cogliere l'impatto determinato dalla torsione semantica di *subiectum iuris*: un'eterogenesi di significato, davvero rivelatrice, che ha partecipato all'edificazione, diciamo fra Grozio e Leibniz, del soggetto e del suo corredo di poteri e facoltà soggettive43. Ma anche una vicenda teorica, che pur non sarebbe rimasta confinata alle

all'analoga formulazione rinvenibile nelle *Institutiones* giustiniane (1.3.pr.), per tutti, C. Bersani, *Appunti su servaggio e formazione del concetto di persona in età moderna: il Tractatus de servitute personali di Johann Hermann Stamm*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, XXII (2011), pp. 255 ss. (e già Id., *Nonnulla distinctio. Status e ceti nel secolo d'oro delle province unite*, Roma 2009, pp. 33 ss.).

41 Posso ancora rinviare al mio *Il diritto, la genealogia, la storia*, cit., pp. 152 s. ove bibl.

42 Parla efficacemente di una moderna «configurazione politica di un diritto (soggettivo-naturale) dell'uomo ad essere "persona" nel diritto positivo» P. Cappellini, «*Status*» *accipitur tripliciter. Postilla breve per un'anamnesi di 'capacità giuridica' e 'Sistema del diritto romano attuale'* (1990), ora in Id., *Storie di concetti giuridici*, Torino 2010, p. 95.

43 Posso nuovamente rinviare, in proposito, a E. Stolfi, *Il diritto, la genealogia, la storia*, cit., spec. pp. 158 ss. ove bibl., ma anche a Id., *Riflessioni attorno al problema dei "diritti soggettivi" fra esperienza antica ed elaborazione moderna*, in *Studi senesi*, CXVIII (2006), pp. 157 ss. Rispetto alla ricostruzione che lì proponevo non modificarei l'individuazione di tempi e protagonisti di quella svolta, anche a fronte dell'idea – ora formulata da R. Esposito, *Due*, cit., pp. 110 ss. – secondo cui, se è vero che «il sintagma *subiectum iuris* non si afferma prima del XVII secolo», solo a partire da Kant «il termine *subiectum*, che fino allora aveva significato pressappoco quel che oggi intendiamo per "oggetto" acquisirà il suo statuto definitivo di principio ordinatore della realtà». Estremamente interessante e meritevole di una più puntuale disamina – anche se, a mio avviso, non al punto di elidere completamente la fondamentale cesura, introdotta con la modernità, che abbiamo visto coinvolgere le due figure – trovo poi quanto l'autore osserva nel medesimo saggio (spec. p. 111) a proposito dell'analoga dinamica che coinvolge «soggetto» e «persona» (condizionando «l'unità alla separazione tra parti subordinate», nel segno di una contiguità, non solo etimologica, fra soggettività e assoggettamento), e più precisamente riguardo al «carattere binario della

pagine dei libri, rispetto alla quale si sarebbe delineata quale un'ombra stridente – un autentico «lato oscuro del moderno»⁴⁴ – la permanenza di uomini catturati nella griglia del diritto esclusivamente in termini di oggetti.

3. Nuovamente nel segno di una comparazione che privilegia (e trae anche senso dal)le discontinuità e alterità fra antico e moderno, mi sembrerebbe da sviluppare l'ultimo aspetto cui accennavo. Alludo a quel doppio registro attorno a cui vediamo svilupparsi il rapporto fra il riconoscimento della schiavitù e le forme classiche oppure moderne del giusnaturalismo – laddove, ricorrendo all'aggettivo «classiche», mi riferisco in primo luogo ad alcune configurazioni giurisprudenziali del *ius naturale* in piena età imperiale⁴⁵ (sulle quali torneremo), ancor più che agli appelli di ambito greco (e in particolare aristotelici) alla «legge» o al «giusto secondo natura»⁴⁶ e più tardi a certe voci, come quella tomistica, in cui con Leo Strauss⁴⁷ potremmo riconoscere, anche nel nostro ambito, l'ultima delle dottrine «classiche» del diritto naturale (penso in particolare a quel luogo della *Summa Theologiae*⁴⁸ nella quale proprio l'argomento della schiavitù, rispondente a natura, secondo Aristotele, o ai soli dettami del *ius gentium*, secondo Ulpiano, veniva invocato da Tommaso per sostenere la piena assimilazione dello stesso *ius gentium* col *ius naturale*).

Quello che, tanto sul versante antico che su quello moderno, si presenta comunque quale un tratto antinomico e logicamente confliggente – una libertà per natura di tutti gli uomini celebrata entro i medesimi movimenti d'idee che non rinunciavano a giustificare il fenomeno schiavile – assume però declinazioni peculiari e non del tutto coincidenti, in cui si riflette la diversa portata assegnata al lessico della natura e della sua giuridicità, ma anche il diseguale impatto di certe forze sociali che intrecciarono le proprie sorti con

stessa nozione di soggetto, riconoscibile appieno soltanto attraverso il confronto della genealogia filosofica con quella, giuridica e teologica, della persona».

⁴⁴ Come Marco Fioravanti si esprime fin dal titolo di un altro suo recente contributo: *Il lato oscuro del Moderno*, cit., pp. 9 ss. Ma di colonialismo e razzismo quali «lato oscuro della modernità» il nostro autore parla (sulla orme di Cassano) anche in *Il pregiudizio del colore*, cit., pp. 17 s., fino a scorgervi suoi autentici «elementi costitutivi».

⁴⁵ Circa i termini entro cui in esse possiamo riscontrare le tracce di un autentico 'giusnaturalismo' (pur profondamente diverso, ancora una volta, dall'omonimo movimento moderno), per tutti, A. Schiavone, *Per una storia del giusnaturalismo romano*, in D. Mantovani – A. Schiavone (curr.), *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, Pavia 2007, pp. 3 ss.

⁴⁶ Fra i passi più significativi al riguardo è sufficiente ricordare *Retorica* 1.13.1373b – ove il riferimento è a un «comune concetto di giusto e ingiusto conformemente a natura» (*phýsei koinòn díkaion kai ádikon*) e alla «legge comune conforme a natura» (*nómos koinòs katà phýsin*) – e *Retorica* 1.15.1375b (con un nuovo richiamo, ma dalla portata non pienamente coincidente, alla «legge comune», ancora stimata conforme a natura), nonché *Etica Nicomachea* 5.1137a-1138a, ove il discorso muove dal «giusto secondo la legge», per affrontare poi il tema celebre dell'equo (*epieikés*) quale suo «correttivo», anche se tale, essenzialmente, nel senso di colmarne le (pressoché inevitabili) lacune. Circa la difficoltà di scorgere nell'insistenza sulla conformità a natura, quale emerge da simili testimonianze, una compiuta elaborazione 'giusnaturalistica', si vedano almeno H.G. Gadamer, *Verità e metodo*, trad. it. Milano 1983, spec. pp. 370 ss. e G. Zanetti, *La nozione di giustizia in Aristotele*, Bologna 1993, spec. pp. 45 ss. Da ultimo posso rinviare anche a E. Stolfi, *Nómoi e dualità tragiche. Un seminario su Antigone*, in corso di pubblicazione in "Studia et documenta historiae et iuris", § 2 e nt. 94 ove altra bibl.

⁴⁷ *Diritto naturale e storia*, trad. it. Genova 1990, pp. 131 ss., 158 ss.

⁴⁸ Mi riferisco all'*articulus* 3 della *quaestio* 57 (*De iure*) di *Summa Theologiae* 2.2, su cui mi sono soffermato in *Al tramonto del "diritto naturale classico": ius naturale e ius gentium in una quaestio di san Tommaso*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, Napoli 2007, VIII, spec. pp. 5423 ss. ove bibl.

quelle correnti di pensiero (o non le intrecciarono affatto, come vedremo fra breve).

Se soprattutto riguardo all'Illuminismo l'antinomia cui accennavo illustra in modo esemplare (accanto al discorso sulle razze, visibilmente connesso al nostro argomento, e al dibattito sul genere) quelli che⁴⁹ possiamo indicare come «i limiti del progresso», sino a dar vita, specialmente nelle colonie francesi, a un autentico «sistema di eccezione» – secondo la formula, più volte impiegata da Fioravanti, che fatalmente rinvia a note indagini di filosofia politica⁵⁰ –, mi sembra che proprio la dinamica di una normativa (o forse più, nel nostro caso, di un fascio di principi giuridici) che permane nella propria autosospensione non sia invece la più idonea a raffigurare le vicende concettuali (e soltanto tali rimaste, come verificheremo) consumatesi col lavoro dei giuristi romani di età severiana.

La *natura* richiamata dai *prudentes* di quel periodo – e in particolare da Ulpiano, impegnato (assieme agli altri suoi contemporanei di cui diremo) a mostrarne l'estraneità rispetto all'istituzione schiavile, ma anche a illustrarne i tre *praecepta* valevoli per tutti gli animali⁵¹ (o almeno per quelli stimati superiori, la cui riproduzione sia affidata a una sessualità 'giuridicamente' regolata)⁵² – non coincide affatto con la *physis* della riflessione greca, ma neppure si identifica (il che è ai nostri occhi ancor più rilevante) con quella *naturalis ratio* riconoscibile in ogni uomo e pertanto, secondo la terminologia di Gaio⁵³, propria di tutti i popoli *qui legibus et moribus reguntur*, così da essere posta alla base del *ius gentium*: concezione, quest'ultima, che rivela chiaramente maggiori sintonie con le moderne costruzioni giusnaturalistiche, che muoveranno proprio (non tanto dalla confutazione teorica, quanto piuttosto) dalla percezione che la distinzione romana, fra un «*ius immutabile ... quod animantibus cum homine sit commune, quod arctiori significatu vocant ius naturae*» e un diritto «*hominum proprium, quod saepe ius gentium nuncupant*», «*usum vix ullum habet*»⁵⁴.

Piuttosto è proprio tale articolazione di piani normativi, da Grozio considerata ormai non più operativa, a sorreggere la peculiare lettura che dell'istituzione schiavile fornirono vari giuristi al lavoro tra la fine del II e l'inizio del III secolo d.C., ai quali dobbiamo alcune delle affermazioni più clamorose che, sul nostro argomento, siano state pronunciate da un uomo antico. Dalle opere istituzionali di Ulpiano e Fiorentino al commentario a Sabino dello stesso Ulpiano sino ai *libri disputationum* di Trifonino – per limitarsi ai luoghi più espliciti e noti – emergono e si moltiplicano, quasi in un gioco

⁴⁹ Con S. Sebastiani, *I limiti del progresso. Razza e genere nell'Illuminismo scozzese*, Bologna 2008.

⁵⁰ A cominciare ovviamente da G. Agamben, *Stato di eccezione (Homo sacer II,1)*, Torino 2003, che sull'eccezione insiste proprio in quanto «esclusione inclusiva», ossia figura emblematica di quell'«ordinamento giuridico-politico» che presenta «la struttura di una inclusione di ciò che è, insieme, respinto fuori» (così lo stesso Agamben in *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino, 1995 rist. 2005, p. 22; ma cfr. anche R. Esposito, *Terza persona*, cit., p. 86).

⁵¹ Si veda (Ulp. 1 *inst.*) D.1.1.1.3.

⁵² Ossia disciplinata al fine di assicurare la prosecuzione della specie: sostanzialmente in questi termini Y. Thomas, *Imago naturae. Note sur l'institutionnalité de la nature à Rome*, in *Théologie et droit dans la science politique de l'état moderne. Actes de la table ronde organisée par l'École française de Rome avec le concours du CNRS. Rome, 12-14 novembre 1987*, Roma 1991, p. 201 (ma l'intero saggio, acuto ed elegante, è da leggere con attenzione).

⁵³ Nell'esordio delle sue *Institutiones*.

⁵⁴ Così leggiamo nel primo capitolo (§ XI.1) del libro d'esordio del *De iure belli ac pacis* di Grozio. Sulla polisemia antica di *ius gentium*, i suoi mutevoli rapporti col *ius naturale* e le riletture cui tutto questo è andato incontro nel pensiero medievale e moderno, sta lavorando con profitto una mia giovane allieva, dottoranda a Siena, Dott.ssa Donatella Briganti.

speculare, enunciazioni volte a illustrare l'afferenza della schiavitù al solo *ius gentium*, senza fondamento nel (e anzi contro i dettami del) *ius naturale* (o semplicemente *natura*)⁵⁵. La convinzione che vi affiora, in toni perentori e per molti versi sorprendenti, è anzi – soprattutto nella scrittura ulpiana – quella di una libertà ed eguaglianza riscontrabile fra tutti gli uomini sul piano del *ius naturale*.

Tuttavia, e diversamente dalla *naturalis ratio* gaiana, questo *ius naturale* era caratterizzato, come è stato scritto, da un significativo «ritrarsi ... dall'orizzonte della storia», così da risolversi in «un'istanza priva di qualunque effettivo valore normativo, ma proprio perciò in grado di accogliere enunciati – come quello dell'eguaglianza fra gli uomini – improponibili altrimenti per la giuridicità di quel mondo»⁵⁶. Rispetto a questa dimensione del *ius*, la persistenza della schiavitù – neppure lambita da una pur generica e blanda istanza abolizionista – non operava affatto, come sarebbe accaduto nell'esperienza moderna, quale eccezione (espressiva dei meccanismi di esclusione includente peculiari del diritto)⁵⁷ o come un'ombra la cui rimozione era solo procrastinata. Essa valeva, piuttosto, proprio a rivelare e porre in risalto – nella sua riconosciuta e perdurante centralità di «fatto totale» – la sfasatura fra un ordine giuridico inscritto nella stessa cifra biologica dei viventi e le comuni vicende incontrate dal disciplinamento sociale presso tutti i popoli.

Da qui anche lo spegnersi di queste enunciazioni, forse non casualmente affiorate all'inizio del «tramonto della schiavitù nel mondo antico»⁵⁸, in un discorso meramente speculativo, lontano (nonostante alcuni laboriosi tentativi di ricostruzione storiografica in una direzione diversa)⁵⁹ da alcuna autentica dottrina dei diritti umani. Perché quest'esito

⁵⁵ I testi da tenere maggiormente presenti sono (Fior. 9 *inst.*) D.1.5.4 (*servitus est constitutio iuris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subicitur*); (Ulp.1 *inst.*) D.1.1.4 (... *cum iure naturali omnes liberi nascerentur nec esset nota manumissio, cum servitus esse incognita: sed posteaquam iure gentium servitus invasit, secutum est beneficium manumissionis. et cum uno naturali nomine homines appelleremur, iure gentium tria genera esse coeperunt: liberi et his contrarium servi et tertium genus liberti, id est hi qui desierant esse servi*); (Id. 43 *ad Sab.*) D.50.17.32 (*Quod attinet ad ius civile, servi pro nullis habentur: non tamen et iure naturali, quia, quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt*); (Tryph. 7 *disput.*) D.12.6.64 (... *enim libertas naturali iure continetur et dominatio ex gentium iure introducta est ...*). Sottolinea opportunamente, con riguardo a tali elaborazioni, come «in età severiana viene formulata, per la prima volta nel pensiero giuridico, l'idea di una libertà puramente naturale», V. Marotta, *Ulpiano e l'impero*, Napoli 2000, I, p. 156. Per uno sguardo d'insieme su questi testi cfr. anche P.A. Milani, *La schiavitù nel pensiero politico dai greci al basso medio evo*, Milano 1972, pp. 226 ss.; J. Modrzejewski, *Aut nascuntur, aut fiunt: Les schemas des sources de l'esclavage dans la theorie grecque et dans le droit romain*, in *Actes du colloque 1973 sur l'esclavage*, Paris 1976, pp. 361 s.; P. Didier, *Les diverses conceptions du droit naturel a l'oeuvre dans la jurisprudence romaine des II et III siecles*, in "Studia et documenta historiae et iuris", XLVII (1981), p. 247 ss.; E. Cavallini, *Legge di natura e condizioni dello schiavo*, in "Labeo", XL (1994), pp. 80 ss.; S. Querzoli, *Il sapere di Fiorentino. Etica, natura e logica nelle Institutiones*, Napoli 1996, pp. 110 ss.; E. Stolfi, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II, cit., pp. 397 s. ove altra bibl.; A. Schiavone, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005, pp. 393 ss.

⁵⁶ Le parole sono di A. Schiavone, *Ius*, cit., p. 396.

⁵⁷ Si veda *supra*, nt. 50.

⁵⁸ Riecheggio volutamente il titolo di un vecchio libro di Ciccotti, del 1899: uno degli studi che aprirono il dibattito contemporaneo sulla decadenza della schiavitù antica, ove trovava ampio spazio – ma senza assumere, come pure è stato sostenuto, un significato univoco o monocausale – un fattore, quale la scarsa produttività del lavoro servile, oggi tutt'altro che scontato (come non era scontato per la schiavitù nordamericana: A. Schiavone, *La storia spezzata*, cit., pp. 124 ss., 243 s. ove bibl.). Per un quadro dei profili e delle interpretazioni di questo grande problema storiografico posso rinviare ai contributi che ricordavo in *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II, cit., p. 393 nt. 15.

⁵⁹ Ma sul punto, secondo una condivisibile direttiva di fondo, cfr. U. Vincenti, *Diritto romano e diritti umani*,

fosse raggiungibile occorreva⁶⁰ un'altra storia: sociale e culturale, col decollo delle grandi borghesie europee e la costruzione di una nozione forte di individuo, provvisto di un corredo di diritti da proteggere contro la stessa ingerenza di ulteriori soggettività, private o pubbliche (come, in primo luogo, quella statale, già estranea, se assunta in senso proprio e rigoroso, a ogni esperienza antica e medievale).

Un'altra storia, veramente: in grado di offrire il terreno propizio per l'installarsi in termini concreti ed effettivi di ogni idea di eguaglianza e libertà di tutti gli uomini, e che ci appare lontanissima da quelle voci espresse da un mondo che si avviava a morire, spente in un fragoroso silenzio applicativo, senza alcuna ricaduta pratica. Ma una storia in cui sarebbe rimasta confitta – come un'inquietante scheggia arcaica, ormai da marginalizzare e attutire, come rilevato, attraverso i congegni di un autentico regime di eccezione – la presenza perturbante⁶¹ di migliaia di uomini che le ragioni dello sfruttamento economico e le algide geometrie delle forme giuridiche volevano ridotti a *res*, inchiodati a una subalternità inscritta nell'ordine naturale delle cose, cui conferiva adesso un senso nuovo (e ancora più aberrante), appunto, «il pregiudizio del colore».

in *Fides humanitas ius*, cit., VIII, pp. 5835 ss., e Id., *Diritti e dignità umana*, Roma-Bari 2009, pp. 60 ss. Per ulteriori indicazioni bibliografiche circa la controversa configurabilità di una teorica dei diritti umani nel mondo antico, cfr. E. Stolfi, *Al tramonto del "diritto naturale classico"*, cit., pp. 5421 s. e nt. 1

⁶⁰ Come ha posto in luce soprattutto A. Schiavone, *Ius*, cit., pp. 397 ss., poi ripreso in Id., *Per una storia del giusnaturalismo*, cit., pp. 9 s.

⁶¹ Nel senso – come ha ricordato anche Bascherini nella citata presentazione romana del volume di Fioravanti – dell'«Unheimliche» freudiano, riguardo al quale ho in mente soprattutto la penetrante rilettura proposta da U. Curi, *Straniero*, Milano 2010, pp. 28 ss.